

## **STATUTO**

### **COOPERATIVA SOCIALE ARCADIA A RESPONSABILITA' LIMITATA**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MARENE CN VIA ROLLE 7

Numero REA: CN - 342418

Codice fiscale: 04186200046

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 06-12-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| STATUTO DELLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| "COOPERATIVA SOCIALE ARCADIA A R.L."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| TITOLO I - DENOMINAZIONE — SEDE — DURATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Articolo 1 - Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| È costituita la "Cooperativa sociale Arcadia a r.l.", società cooperativa sociale a responsabilità limitata. Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "Arcadia scrl".                                                                                                                                                                                           |  |
| Articolo 2 - Sede e Domicilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| La società ha sede nel comune di MARENE (CN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di Attuazione del Codice Civile.                                                                                                                                               |  |
| Con delibera assunta in conformità alla legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.                                                                                                                                                                                  |  |
| Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci (di qui in poi, per brevità, "libro soci"). La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa o strumento equivalente che dia certezza dell'avvenuta ricezione. |  |
| Articolo 3 - Durata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2075 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche prima della data di scadenza.                                                                                                                                                                                             |  |
| TITOLO II - SCOPO - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Articolo 4 - Scopo mutualistico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di tutti i servizi indicati nell'art. 1 co. 1 lett. a) della legge 381/1991.

La Cooperativa si propone, altresì, di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone che presentano bisogni sociali e di salute, anche di lungo periodo.

La Cooperativa esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

#### **Articolo 5 - Oggetto**

Oggetto della Cooperativa è lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) della Legge 8 novembre 1991, numero 381, e quelle ivi richiamate.

La Cooperativa potrà prestare, in generale, ogni servizio atto a soddisfare i bisogni delle persone che si trovano in situazione di svantaggio sociale e delle loro famiglie.

Nel perseguire i propri scopi la Cooperativa potrà:

stabilire e mantenere rapporti con le altre realtà presenti sul territorio di riferimento e con altri enti che si occupano delle medesime tematiche;

partecipare ad iniziative di ricerca, prevenzione e riabilitazione riferite ai bisogni personali e sociali;

promuovere e gestire attività e campagne di sensibilizzazione della comunità locale, provinciale e regionale sui temi inerenti lo scopo della Cooperativa.

Destinatari dei servizi svolti dalla Cooperativa sono le persone socie e non socie, cittadine dell'Unione Europea ed extracomunitari che si trovino in situazione di bisogno, anche temporaneo, e/o in situazione di svantaggio, come definito dall'articolo 4 legge 381/1991, e le loro famiglie.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, agricole, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie, opportune o utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa potrà ottenere finanziamenti da enti pubblici ed enti e soggetti privati, anche attraverso un sistema di convenzionamento o la partecipazione a gare e appalti nonché ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti.

La Cooperativa può svolgere tutte le attività riconducibili alle finalità per le quali è stata costituita anche partecipando ad enti, associazioni, società o consorzi. Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

### **TITOLO III - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

#### **Articolo 6 - Normativa generale**

Alia Cooperativa si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti attuativi, dal Libro V - Titolo VI del Codice Civile in materia di società cooperative e, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 2519 secondo comma Codice Civile ed in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Titolo V - Capo VII — del codice medesimo in materia di società a responsabilità limitata, nonché quelle previste dalla Legge 8 novembre 1991 numero 381, dalla Legge 31

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                                  |  |
| gennaio 1992 numero 59 e dal DLgs 3 luglio 2017 numero 112.                                |  |
| <b>TITOLO IV - REQUISITI MUTUALISTICI</b>                                                  |  |
| <b>Articolo 7 - Requisiti mutualistici</b>                                                 |  |
| L'attività della Cooperativa deve svolgersi nel rispetto di fatto della prevalenza dello   |  |
| scopo mutualistico, a tal fine:                                                            |  |
| è vietata la distribuzione di dividendi ai soci;                                           |  |
| le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della Cooperativa né |  |
| in occasione dello scioglimento;                                                           |  |
| i soci non possono sottoscrivere o possedere ad alcun titolo strumenti finanziari          |  |
| emessi dalla società;                                                                      |  |
| in caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto    |  |
| il capitale sociale eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 39, deve     |  |
| essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della                |  |
| cooperazione.                                                                              |  |
| <b>TITOLO V - SOCI E RAPPORTO SOCIALE</b>                                                  |  |
| <b>Articolo 8 - Soci</b>                                                                   |  |
| Possono essere soci della Cooperativa:                                                     |  |
| 1. i soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono direttamente dei servizi della        |  |
| Cooperativa ovvero familiari, tutori, amministratori di sostegno di persone con            |  |
| disabilità;                                                                                |  |
| 2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro opera gratuitamente a favore       |  |
| della Cooperativa, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi della legge             |  |
| 381/1991. I soci volontari non possono eccedere la metà del numero complessivo             |  |
| dei soci;                                                                                  |  |
| 3. i soci ordinari, persone fisiche che prestano la propria opera a favore della           |  |
|                                                                                            |  |

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659

Cooperativa i quali a giudizio del Consiglio di Amministrazione, condividono gli scopi della Cooperativa e che, in base alla preparazione ed alle esperienze maturate, sono in grado di contribuire agli scopi sociali.

Possono essere ammesse come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Possono essere altresì ammessi come soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con delibera dell'Assemblea dei soci, anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

È fatto divieto ai soci di aderire ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali esplicando un'attività concorrente, nonché svolgere attività in concorrenza con quella della Cooperativa sia in forma di impresa individuale che societaria ovvero quale lavoratore autonomo o dipendente, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Per i nuovi soci è previsto un periodo di formazione di due anni, nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 2527 del Codice Civile. I soci inseriti in questa categoria non hanno diritto di voto in occasione della elezione degli organi sociali e non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

La presente disposizione non si applica ai soci fondatori.

#### **Articolo 9 - Domanda di ammissione**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiara di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Per le persone fisiche la domanda deve contenere:

a) l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                               |  |
| ed attività svolta;                                                                     |  |
| b) i motivi della richiesta e la categoria di soci cui domanda di essere iscritto;      |  |
| c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle  |  |
| specifiche competenze possedute, correlata al tipo di servizio svolto;                  |  |
| d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà            |  |
| comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla       |  |
| legge;                                                                                  |  |
| e) la dichiarazione di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità previsti    |  |
| dalla legge;                                                                            |  |
| f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di    |  |
| attenersi ai regolamenti e alle deliberazioni legittimamente adottati dagli organi      |  |
| sociali;                                                                                |  |
| g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale        |  |
| contenuta nell'articolo 38 del presente Statuto.                                        |  |
| Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la domanda, sottoscritta dal legale        |  |
| rappresentante, deve contenere:                                                         |  |
| a) l'indicazione della denominazione dell'ente, sede, codice fiscale ed attività svolta |  |
| nonché i dati anagrafici del legale rappresentante;                                     |  |
| b) i motivi della richiesta e la categoria di soci cui domanda di essere Iscritto;      |  |
| c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, delle specifiche competenze possedute, |  |
| correlata al tipo di servizio svolto;                                                   |  |
| d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà            |  |
| comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla       |  |
| legge;                                                                                  |  |
| e) la dichiarazione di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità previsti    |  |
|                                                                                         |  |

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                             |  |
| dalla legge;                                                                          |  |
| f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di  |  |
| attenersi ai regolamenti e alle deliberazioni legittimamente adottati dagli organi    |  |
| sociali;                                                                              |  |
| g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale      |  |
| contenuta nell'articolo 38 del presente Statuto.                                      |  |
| Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio decide il         |  |
| Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2528      |  |
| Codice Civile.                                                                        |  |
| Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale del capitale sottoscritto e          |  |
| l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea. Non adempiendosi a tale          |  |
| obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di        |  |
| Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, lo stesso decade             |  |
| dall'ammissione a socio.                                                              |  |
| <b>Articolo 10 - Obblighi dei soci</b>                                                |  |
| Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci hanno  |  |
| l'obbligo di:                                                                         |  |
| a) versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:   |  |
| il capitale sottoscritto;                                                             |  |
| l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del       |  |
| bilancio su proposta degli amministratori;                                            |  |
| b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;       |  |
| c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia |  |
| comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa.               |  |
| <b>Articolo 11 - Diritti dei soci</b>                                                 |  |
|                                                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| I soci hanno diritto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8;                                                                                                                                                                                                                      |  |
| b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari.                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Articolo 12 - Cessazione della qualità di socio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione o a morte del socio.                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Articolo 13 - Recesso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Il diritto di recesso compete:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| a) ai soci che hanno perduto i requisiti per l'ammissione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| b) ai soci che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| c) ai soci che cessino in via definitiva l'attività di volontariato presso la Cooperativa;                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| d) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, alla proroga del termine di durata della società, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;                         |  |
| e) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;                                                                                                                                                                                                                    |  |
| f) ai soci fondatori, trascorsi almeno due anni dalla fondazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o altro strumento equivalente, da inviare entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659

Nella comunicazione devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittima il recesso.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'articolo 2473 ultimo comma Codice Civile.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Articolo 14 - Esclusione**

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla Cooperativa;
- d) perda i requisiti previsti per l'ammissione a socio;
- e) svolga attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'esplicita autorizzazione

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                                  |  |
| del Consiglio di Amministrazione, sia in forma di impresa individuale che societaria       |  |
| ovvero quale lavoratore autonomo o dipendente.                                             |  |
| Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione il socio escluso può appellarsi,       |  |
| entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio Arbitrale di     |  |
| cui al successivo articolo 38 (trentotto) la cui decisione è definitiva.                   |  |
| L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione del provvedimento sul libro soci da     |  |
| farsi a cura degli amministratori. Da tale data il socio decade dall'esercizio dei diritti |  |
| attivi.                                                                                    |  |
| <b>Articolo 15 - Morte del socio</b>                                                       |  |
| In caso di morte del socio gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno                |  |
| presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto      |  |
| notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.            |  |
| Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso,      |  |
| dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.         |  |
| In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 secondo e terzo comma del       |  |
| Codice Civile.                                                                             |  |
| <b>Articolo 16 - Liquidazione.</b>                                                         |  |
| I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto hanno esclusivamente il diritto   |  |
| al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del         |  |
| successivo articolo 20, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio             |  |
| dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,     |  |
| diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente          |  |
| versato, eventualmente rivalutato.                                                         |  |
| Il Consiglio di Amministrazione potrà compensare il rimborso, come pure altri crediti      |  |
| che il socio vanta nei confronti della Cooperativa, con le partite debitorie che il socio  |  |
|                                                                                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| uscente abbia verso la Cooperativa stessa, ivi compresi eventuali indennizzi o penali erogati dal Consiglio di Amministrazione.                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Articolo 17 - Termini di decadenza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. |  |
| Il valore delle quote per le quali non è richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.                                                                                                                                       |  |
| <b>TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Articolo 18 - Elementi costitutivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1. dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;                                                                                                                                     |  |
| 2. dalla riserva legale formata con gli utili, con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;                                                                                                                                                |  |
| 3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 4. dalla riserva straordinaria;                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 5. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.                                                                                                                                                    |  |
| <b>Articolo 19 - Esercizio sociale e bilancio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone al cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. |  |
| Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano i particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.                                                                          |  |
| <b>Articolo 20 - Destinazione dell'utile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| d) quanto residua, alla riserva straordinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici, ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta a riserve indivisibili.

#### **Articolo 21 - Ristorni**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento,

L'assemblea che delibera il ristorno deve anche stabilire i tempi di erogazione, salvo che questo venga interamente destinato ad aumento gratuito del capitale sociale.

In particolare, i ristorni sono attribuiti esclusivamente ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente intercorrenti fra la Cooperativa ed i soci stessi.

Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la Cooperativa individua i Soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono stabiliti dall'apposito regolamento, realizzando altresì finalità di carattere solidaristico, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

#### **Articolo 22 - Trasferimento delle quote dei soci**

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione scritta al

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione. |  |
| Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento della quota deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Collegio Arbitrale.                                                                                                    |  |
| <b>TITOLO VII - ORGANI SOCIALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Articolo 23 - Organi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Sono organi sociali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| - il Presidente della Cooperativa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| - l'Assemblea dei soci;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| - il Consiglio di Amministrazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| - l'organo di controllo, se nominato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Articolo 24 - Assemblea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Spetta all'Assemblea ordinaria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1. eleggere il Presidente della Cooperativa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2. definire il numero ed eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 3. deliberare l'istituzione dell'organo di controllo ai sensi del successivo articolo 36, ove non obbligatorio per legge, ed eleggerne i membri indicando, fra questi, il Presidente;                                                                                                                                                                 |  |
| 4. approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 5. approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 6. fissare il sovrapprezzo dovuto per l'ammissione dei nuovi soci;                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 7. fissare i compensi degli amministratori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 8. fissare la retribuzione dell'organo di controllo;                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 9. approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza dell'Assemblea;                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 10. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti al suo esame con regolare ordine del giorno, dal Consiglio di Amministrazione;                                                                                                                                                                          |  |
| 11. deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Sono riservate all'Assemblea straordinaria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2. la nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri e compensi.                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Articolo 25 - Convocazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.                                                                                                                                                                                                   |  |
| L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria possono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e devono essere convocate quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, dall'organo di controllo o da almeno un quinto dei soci, con l'indicazione degli argomenti da trattare. |  |
| L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, a condizione che il luogo prescelto sia raggiungibile con comuni mezzi di trasporto.                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659

La convocazione dell'assemblea potrà avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica, posta elettronica certificata, telefax, e-mail, o consegnato con raccomandata a mano, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro soci e sempre che tali mezzi garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato. Vi può essere inoltre indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, che non partecipano all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

#### **Articolo 26 - Quorum e maggioranze**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza dei votanti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno di tutti i soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi. Le deliberazioni debbono essere prese col voto favorevole di tre quarti dei votanti, eccettuate quelle per la nomina dei

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                                  |  |
| liquidatori, per le quali è sufficiente la maggioranza dei votanti.                        |  |
| <b>Articolo 27 - Diritto di voto</b>                                                       |  |
| Hanno diritto al voto in Assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel       |  |
| libro dei soci, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.                               |  |
| Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.         |  |
| Il socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, mediante delega scritta. Le       |  |
| deleghe devono essere presentate al Presidente all'apertura dell'Assemblea e               |  |
| conservate agli atti. Non possono essere delegati né gli amministratori né i sindaci       |  |
| né le persone indicate all'articolo 2372 Codice Civile. Ciascun socio non può              |  |
| rappresentare più di un altro socio.                                                       |  |
| Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova.               |  |
| Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si provvede per appello              |  |
| nominale.                                                                                  |  |
| Per l'elezione delle cariche sociali, si procederà con voto segreto, salvo che             |  |
| l'Assemblea decida di procedere per acclamazione o voto palese.                            |  |
| <b>Articolo 28 - Funzionamento dell'Assemblea</b>                                          |  |
| L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del              |  |
| Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza dal Vicepresidente.                        |  |
| In assenza di ambedue l'Assemblea, a maggioranza, elegge fra i soci presenti chi           |  |
| debba presiederla.                                                                         |  |
| L'Assemblea designa altresì il segretario e, qualora sia prevista l'elezione di cariche    |  |
| sociali, due scrutatori. Il segretario e gli scrutatori potranno essere scelti anche tra i |  |
| soggetti non soci eventualmente presenti.                                                  |  |
| Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal              |  |
| Presidente e dal segretario.                                                               |  |
|                                                                                            |  |

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. L'assemblea potrà, inoltre, svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, è necessario che:

sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati delle votazioni;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. L'avviso di convocazione potrà, comunque, contenere l'indicazione di tale data di successiva convocazione.

Nel caso in cui in corso di assemblea per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

#### **Articolo 29 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Cooperativa e da un numero variabile da 2 (due) a 6 (sei) Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci, a

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659

maggioranza relativa di voti. Il Presidente della Cooperativa è anche Presidente del

Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio elegge al proprio interno un Vicepresidente.

I non soci possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, non superiore, comunque, a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono esonerati dal prestare cauzione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno, inoltre, svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e precisamente:

- a) vi sia la possibilità di identificare i partecipanti e verificare le presenze;
- b) ciascuno dei partecipanti possa intervenire nella discussione in ogni momento;
- c) ognuno dei partecipanti possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **Articolo 30 - Surroga del componente**

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno, per qualunque causa, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ma ne rimanga in carica la maggioranza, il Consiglio stesso, con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, surroga il mancante sino alla prossima Assemblea che provvederà alla sostituzione definitiva. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

#### **Articolo 31 - Compensi agli amministratori**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e al membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659

dell'articolo 2389 Codice Civile.

### **Articolo 32 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Cooperativa. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per disposizioni di legge o dello Statuto, siano espressamente riservati all'Assemblea.

Tra l'altro spetta ad esso:

- deliberare sull'ammissione e l'esclusione del soci;
- convocare le assemblee ed eseguirne le delibere;
- approvare i regolamenti interni per una corretta gestione della Cooperativa;
- formulare i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nelle materie di competenza della medesima;
- compilare il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una relazione contenente le indicazioni previste dalla legge e, in particolare, i criteri seguiti circa il perseguimento dello scopo sociale, in conformità con il carattere cooperativo della società, e l'attività sociale effettivamente svolta;
- deliberare in materia di personale, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni;
- deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
- conferire procure speciali.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. In ogni caso non possono essere delegati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| - le materie di cui al quarto comma dell'articolo 2381 Codice Civile;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| - i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| - le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici del soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Articolo 33 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri o l'organo di controllo, se nominato.                                                                                                                                                                           |  |
| La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo raccomandata, anche a mano, posta elettronica, posta elettronica certificata, telegramma, fax ed ogni altro mezzo utile a garantirne il ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire, nelle medesime forme, almeno un giorno prima della riunione. |  |
| La convocazione deve essere inviata al domicilio dichiarato dall'amministratore all'atto della nomina o successivamente.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.                                                                                                                                                                                                |  |
| I membri del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o siano interessati il coniuge nonché i parenti od affini entro il quarto grado. Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dai Presidente e dal Segretario verbalizzante.                      |  |
| Il Consigliere che per almeno 3 (tre) sedute consecutive risulti assente ingiustificato può essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659

#### **Articolo 34 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

Salva specifica richiesta di adozione del metodo collegiale, avanzata anche da un solo consigliere o da un sindaco, se nominato, le decisioni del Consiglio di Amministrazione diverse da quelle previste all'articolo 2475 comma 5 Codice Civile possono essere assunte mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto.

Le modalità pratiche per l'utilizzo di tali metodi decisionali vengono definite da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci. Il regolamento deve prevedere:

- la tempestiva ed esauriente informazione di ciascun consigliere e dell'organo di controllo o del revisore, se nominati;
- l'obbligo di informare i consiglieri circa il parere eventualmente espresso dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati;
- che dalla documentazione sottoscritta dagli amministratori risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;
- l'obbligo di riportare la decisione assunta sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il diritto per ciascun consigliere e ciascun sindaco, se nominato, di richiedere l'adozione della decisione col metodo collegiale;
- il divieto di adozione del metodo della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto per le decisioni di cui all'articolo 2475 comma 5 Codice Civile.

#### **Articolo 35 - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo Statuto e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.                                                                                                                                                                                                 |  |
| In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, qualora sia stato nominato, e in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere delegato dal Consiglio.                                                                                                                   |  |
| Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare, previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.                                                                                                    |  |
| <b>Articolo 36 – Organo di controllo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Nei casi previsti dall'art. 2543 comma 1 Codice Civile la società nomina un organo di controllo o un revisore, scelti tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali tenuto dal ministero competente.                                                                                                                             |  |
| L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale e, se nominato, può svolgere anche le funzioni di revisore.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| L'organo di controllo ed il revisore durano in carica per tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. In caso di organo di controllo in forma collegiale l'Assemblea dei soci in sede di nomina ne indica il Presidente e provvede alla sostituzione del membro che cessasse la carica nel corso del mandato. |  |
| L'Assemblea dei soci può deliberare la nomina dell'organo di controllo e/o del revisore anche in assenza di specifico obbligo di legge.                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>TITOLO VIII - DIRETTORE GENERALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Articolo 37 - Direttore Generale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale e ne determina le attribuzioni. È compito del Direttore Generale dare esecuzione alle delibere ed alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione.                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                                  |  |
| Il Direttore Generale coordina e dirige il lavoro del personale dipendente e gestisce      |  |
| l'attività ordinaria della Cooperativa nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio |  |
| di Amministrazione.                                                                        |  |
| Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di           |  |
| Amministrazione, al quale ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la           |  |
| verbalizzazione.                                                                           |  |
| <b>TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE</b>                                                      |  |
| <b>Articolo 38 - Collegio Arbitrale</b>                                                    |  |
| Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società,       |  |
| aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le        |  |
| controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da      |  |
| essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o     |  |
| aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute, previo tentativo di               |  |
| conciliazione qualora obbligatorio, ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera       |  |
| Arbitrale del Piemonte. All'organo arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati       |  |
| dalla legge.                                                                               |  |
| <b>Articolo 39 - Scioglimento della Cooperativa</b>                                        |  |
| Nel caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea straordinaria eleggerà uno o        |  |
| più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.                                     |  |
| Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso      |  |
| del capitale sociale effettivamente versato dai soci, aumentato delle quote di             |  |
| rivalutazione eventualmente deliberate quale destinazione degli utili di esercizio,        |  |
| dovrà essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della          |  |
| Cooperazione.                                                                              |  |
| <b>Articolo 40 - Regolamento</b>                                                           |  |
|                                                                                            |  |

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3066 RACCOLTA N° 2659                               |  |
| L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti        |  |
| per il funzionamento della Cooperativa.                                                 |  |
| <b>Articolo 41 - Norma finale</b>                                                       |  |
| Per quanto non contemplato nello Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di    |  |
| legge vigenti in materia di società cooperative nonché quelle previste dalla Legge 8    |  |
| novembre 1991, numero 381, dalla legge 31 gennaio 1992 numero 59 e dal DLgs 3           |  |
| luglio 2017 numero 112.                                                                 |  |
| Qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento dei |  |
| limiti di cui all'articolo 2519, comma secondo, Codice Civile, il Consiglio di          |  |
| Amministrazione è tenuto a convocare nel più breve tempo possibile l'assemblea per      |  |
| adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni.                        |  |
| In originale firmato:                                                                   |  |
| Paolo CASTALDO                                                                          |  |
| Marco CAVALLO                                                                           |  |
| Mina CHIERA                                                                             |  |
| GIORDANO Monica                                                                         |  |
| MURANO Biagio                                                                           |  |
| PETRONE Davide                                                                          |  |
| Cristina REJNAUD                                                                        |  |
| Daniela PAUTASSI Notaio (impronta del sigillo)                                          |  |
|                                                                                         |  |
|                                                                                         |  |
|                                                                                         |  |
|                                                                                         |  |
|                                                                                         |  |
|                                                                                         |  |
|                                                                                         |  |

Atto esente da diritto di bollo.

\* \* \* \* \*

Copia informatica corrispondente all'originale documento cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.  
Savigliano, sei dicembre duemilaventicinque.